

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1420

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TIRELLI, BICCHIELLI, CESA, PISANO

Riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana
ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91

Presentata il 20 settembre 2023

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge è la testimonianza delle istanze continue e appassionate, da parte degli italiani residenti all'estero, per una riapertura dei termini per la presentazione della dichiarazione per il riacquisto della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Come si ricorderà, tali termini sono stati prorogati già due volte, con l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1994, n. 736, e, successivamente, con l'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; tale ultima proroga è scaduta il 31 dicembre 1997.

Il problema è naturalmente ancora più sentito da quando il diritto di voto degli italiani all'estero è divenuto realtà effettiva con l'attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459. Si può comprendere, dunque, la preoccupazione di taluni per una riaper-

tura generalizzata dei termini, per le conseguenze che essa necessariamente avrebbe sulla consistenza della base elettorale della cosiddetta « circoscrizione Estero », che potrebbe avvantaggiare l'uno o l'altro schieramento politico.

È un problema che richiede i necessari approfondimenti, ma restano aperte due questioni che ad avviso del proponente meritano una soluzione immediata.

Innanzitutto, quella degli italiani residenti in Stati dove il possesso della doppia cittadinanza è stato ammesso successivamente alla data del 31 dicembre 1997. L'aspirazione all'acquisizione della cittadinanza di questi italiani merita particolare tutela poiché nel periodo di vigenza del termine di cui al citato articolo 17 della legge n. 91 del 1992, essi, anche volendolo, non erano nelle condizioni di chiederla, pena la perdita della cittadinanza dello

Stato di residenza. Oggi che sussistono tutte le condizioni per richiedere la cittadinanza italiana senza perdere lo *status civitatis* del Paese dove ormai vivono e lavorano, non lo possono fare perché il termine è scaduto.

In secondo luogo, è da prendere in particolare considerazione la situazione di quegli italiani che, in possesso della doppia cittadinanza alla data del 31 dicembre 1997, l'hanno successivamente persa a causa della scadenza dei termini previsti dal medesimo articolo 17 della legge n. 91 del 1992.

Molti degli italiani residenti all'estero che hanno dovuto regolarizzare la propria posizione presso gli Stati di residenza per potervi risiedere e lavorare erano anche in possesso del passaporto italiano, alla data del 31 dicembre 1997. Essi, infatti, nel momento in cui hanno dovuto naturalizzarsi nel Paese di accoglienza non hanno voluto rinunciare formalmente alla cittadinanza italiana davanti all'autorità consolare italiana.

Probabilmente non informati della facoltà prevista dal citato articolo 17 della legge n. 91 del 1992, gli stessi non l'hanno utilizzata. Quando però, a decorrere dal 1° gennaio 1998, si sono rivolti al consolato per rinnovare il passaporto italiano, hanno ricevuto un cortese diniego.

L'articolo 1 della presente proposta di legge riconosce il diritto a richiedere il riacquisto della cittadinanza italiana agli italiani residenti in Stati esteri che hanno ammesso la doppia cittadinanza successivamente al 31 dicembre 1997 ovvero che l'ammettano in futuro. L'articolo 2, invece, prevede un periodo di sei mesi per permettere il riacquisto della cittadinanza italiana agli italiani residenti all'estero, che erano in possesso della doppia cittadinanza prima del 31 dicembre 1997.

Auspico quindi che la presente proposta di legge sia tenuta in debita considerazione al fine di rendere più celere il riacquisto della cittadinanza italiana da parte dei nostri connazionali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

*(Disposizioni in materia di riacquisto della
cittadinanza italiana)*

1. Chi ha rinunciato ad avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro il termine ivi previsto, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a motivo del fatto che la legislazione del Paese estero di cui è cittadino non consente il possesso contemporaneo di due o più cittadinanze, ovvero non lo consentiva al tempo in cui la predetta facoltà avrebbe potuto essere esercitata, può riacquistare la cittadinanza italiana, presentandone richiesta alle competenti autorità, qualora la legislazione del Paese estero consenta o sia stata modificata nel senso di consentire il possesso contemporaneo di due o più cittadinanze.

Art. 2.

*(Riapertura del termine per il riacquisto
della cittadinanza italiana)*

1. Il termine di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riaperto e fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che non rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della medesima legge.



19PDL0053380